

# Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti



**RAMO ETS DLGS 117/2017**  
**RAMO IS DLGS 112/2017**

Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del servizio civile  
Legge delega 106/2016



- I due decreti legislativi 117/2017 “Codice del terzo settore” e 112/2017 “revisione della disciplina in materia di impresa sociale” sono le colonne portanti della riforma.
- A questi vanno aggiunti il Decreto che istituisce il Servizio Civile Universale, il Decreto legislativo di riforma del “5 per mille” il Decreto del Presidente della Repubblica che promulga lo Statuto della Nuova Fondazione Italia Sociale.

# Codice Terzo settore



## **Tre sono i processi contenuti nel Codice del Terzo settore:**

- Nascita e rafforzamento delle reti associative.
- Ente da fornitore di servizi, a partner delle istituzioni secondo il modello dell'Amministrazione condivisa.
- Sviluppo della trasparenza e spinta verso l'autocontrollo. L'Istituzione del Registro Unico gestito dalle Regioni, sarà il pilastro perché controllo e trasparenza diventino non regola formalistica ma sostanziale.

# Impresa sociale



**Il Dlgs 112/2017** la “revisione della disciplina in materia di impresa sociale”,  
riconduce potenzialmente a questo istituto tutti gli enti, senza distinzione giuridica che **esercitano in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale**, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.

# EECR



- **Certamente diventa estremamente difficile la scelta ETS, impresa sociale in questo ambito, che non riguarda assolutamente il rapporto tra forma di gestione societaria e valori cristiani.**

# Ramo ETS - Ramo IS



E' stato consentito quindi agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di entrare nel nuovo mondo del Terzo settore limitatamente ad alcune attività, istituendo il cosiddetto “**Ramo Enti Terzo Settore**” D.Lgs 117/17 o il “**Ramo Impresa sociale**” D.Lgs112/17.

L'Ente ecclesiastico infatti, dovendo avere finalità di “religione o culto” e, dunque, dovendo svolgere almeno una delle attività di cui all'elenco della lettera a) dell'articolo 16, legge n. 222/1985, non potrà mai assumere completamente la qualifica di ente del Terzo Settore.

L'Ordinamento statale non ha alcuna competenza in questi ambiti.

# Costituzione del ramo facoltà non obbligo



- La creazione del ramo è dunque una facoltà per l'ente e non un obbligo.
- La possibilità di continuare ad operare rimanendo fuori dal nuovo mondo del terzo settore è però più teorica che reale in quanto già cominciano a prendere forma, norme amministrative che disciplinano le attività di interesse generale e le relative forme di finanziamento, che individuano i soggetti abilitati ad operare con un semplice rinvio agli ETS o IS.
- La scelta di non entrare deve inoltre considerare che vi è l'esclusione dai benefici fiscali previsti.
- Perdita di opportunità nell'ambito della partnership con la Pubblica Amministrazione.
- Effetti anche sulla percezione collettiva del ruolo assolto.
- Esclusione dal "5 per mille".



### **D.Lgs 117/17 art. 4 comma 3**

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle **attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel **Registro unico nazionale del Terzo Settore**. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute **separatamente le scritture contabili di cui all'art.13**».

### **D.Lgs 112/17 art.1 comma 3**

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle **attività di cui all'articolo 2**, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili di cui all'articolo 9**»

# Attività di interesse generale



Il Dlgs N. 117/17 (Art.5 comma 1)

“ Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via **esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civilistiche solidaristiche e di utilità sociale”.

Dlgs n. 112/17 (Art.2 comma 1)

“L’impresa sociale esercita in via **stabile e principale** una o più attività d’impresa di **interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e (art. 2co.3) che “ si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”.

# Attività di interesse generale



- Il presupposto dell'esercizio di attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, deve trovare corrispondenza nell'elenco molto ampio delle attività stabilito dall'art. 5.
- **interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;**\*
- **interventi e prestazioni sanitarie;**
- **prestazioni socio-sanitarie;** \*
- **educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali** di interesse sociale con finalità educativa; \*
- interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e **alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo**\*;
- interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio;** \*
- **formazione universitaria e post-universitaria;**
- **ricerca** scientifica di particolare interesse sociale;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **radiodiffusione sonora a carattere comunitario;** \*

# Attività di interesse generale



- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- **servizi strumentali ad enti del terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- **cooperazione allo sviluppo;** \*
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**
- servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; \*
- **alloggio sociale** e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; \*
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- **agricoltura sociale;** \*
- organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;** \*
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti \***, **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi \*** e i gruppi di acquisto solidale \*;
- **cura di procedure di adozione internazionale;** \*
- **protezione civile;** \*
- **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

# Attività diverse



Dlgs 117/2017 (Art. 6)

“Gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all’art.5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**”

## RACCOLTA FONDI CODICE DEL TERZO SETTORE



“Per raccolta fondi si intende complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”.

Interessante il fatto che l'attività di raccolta fondi possa essere svolta anche in forma continuativa, superando il concetto di occasionalità.

# Regolamento



- Con la riforma del terzo settore inoltre, non essendo il soggetto giuridico “Ente Ecclesiastico” che ne entra a far parte, ma l’attività che lo stesso svolge, viene richiesta all’Ente stesso, la redazione di un **Regolamento** nella forma dell’**Atto pubblico** o **della scrittura privata autenticata**.
- Se l’Ente Ecclesiastico scegliesse il ramo ETS dovrà depositare il regolamento nel Registro Unico Terzo settore (RUNS); se scegliesse il Ramo Impresa sociale dovrà depositarlo nel Registro Imprese (specifica sezione).

# REGISTRO UNICO TERZO SETTORE LE PROSSIME TAPPE



L'ipotesi del Governo sull'entrata in vigore del Runts

- **Entro Dicembre 2019**
- **Decreto sul Registro Unico**
- Il Ministero del Lavoro deve approvare definitivamente il decreto attuativo del RUNTS per gli ETS. Per entrare in vigore il decreto deve però ancora ricevere il parere della Conferenza Stato Regioni e della Corte dei Conti.
- **Richiesta del via libera UE**
- Il governo deve inviare alla Commissione UE il dossier per ottenere l'approvazione sulla parte fiscale della riforma del Terzo settore. E' subordinata all'autorizzazione UE anche anche l'uscita di scena delle ONLUS.
- **Entro 30 giugno 2020**
- Adeguamento degli Statuti
- Attivazione del RUNTS
- **Entro 31 dicembre**
- Verifica dei requisiti degli Enti
- **Dal 01 gennaio 2021**
- Debutto dei nuovi regimi fiscali

## PATRIMONIO DESTINATO



- Per lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs 117/17 art.5 e del D.Lgs 112/17 art. 2, è prevista inoltre la costituzione di un **patrimonio destinato**, allo scopo di mantenere distinte, anche sotto il profilo finanziario, le entrate e le uscite del ramo da quelle derivanti dall'attività di culto propria dell'Ente religioso.

# Scritture contabili



- L'attività del “ramo” deve essere svolta con contabilità separata, occorre cioè separare le operazioni relative al “ramo” da quelle istituzionali di religione e culto.
- L'obiettivo è quello di rendere più trasparente l'attività del “ramo”, che potrebbe avere anche rilevanza fiscale, ed evitare ogni commistione con l'attività istituzionale.

# Bilancio

art. 13 comma 1 dlgs 117/2017

## Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

# BILANCIO SOCIALE



- Gli ETS di maggior dimensioni, cioè con ricavi superiori ad un milione di euro, devono, altresì, redigere e depositare presso il RUNTS il **bilancio sociale e pubblicarlo nel proprio sito internet**
- Le imprese sociali , devono redigere, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale indipendentemente dalla loro dimensione economica.

# Bilancio sociale e Valutazione dell'impatto sociale



- Le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore sono state approvate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019).

L'importanza del documento approvato è fondamentale per i redattori del bilancio sociale, posto che solo i bilanci redatti in conformità alle linee guida potranno fregiarsi della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017”, come specificato al punto 4 del citato decreto.

- Decreto 23 luglio 2019 Gazzetta U. 12/09/2019 n.214  
“Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore

# Organo di controllo



- Art. 30 dlgs 117/2017
- Art. 10 dlgs 112/2017
- Introducono l'obbligo della nomina di un organo di controllo interno subordinandone l'adozione ad alcuni parametri dimensionali.
- Le Imprese sociali sono sempre obbligate a nominare un organo di controllo



# **ASPETTI FISCALI**

# ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI

- L'entrata in vigore della disciplina fiscale contenuta nel titolo X del DLGS 117/2017 è differita, si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Runtts.
- L'entrata in vigore delle disposizioni fiscali delle Imprese sociali previste dall'art. 18 del DLGS 112/2017 è differita. Ai sensi del comma 9 dell'art. 18 l'efficacia è subordinata all'Autorizzazione della Commissione Europea.

## ETS COMMERCIALI NON COMMERCIALI

- Per gli ETS non commerciali il regime fiscale deriva dall'applicazione del Titolo X del dlgs 117/2017 del TITOLO III – CAPO II del TUIR (art. 143-150)
- Per gli ETS commerciali il regime fiscale deriva dall'applicazione del Titolo X del dlgs 117/2017 del TITOLO II CAPO II del Tuir (art. 81-142)

Di conseguenza l'EECR in base all'attività di interesse generale che svolge, potrà avere il Ramo ETS non commerciale e Ramo ETS commerciale



- Per giungere ad individuare la natura commerciale o non commerciale di un ETS occorre fare un percorso che parte dalle attività di interesse generale e da quelle ammesse.
- **ART. 79 COMMA 2 E 2 BIS**

## DETERMINARE LA QUALIFICA FISCALE ETS



- Per determinare la qualifica fiscale dell'Ets in base al comma 5 dell'art.79 occorre effettuare un percorso che si sviluppa in due tappe.
- Nella prima si prende in considerazione soltanto le attività di interesse generale che l'ente svolge, se sono considerate "non commerciali" commi 2 e3 allora l'ETS avrà natura Non commerciale.
- Nell'altro caso, occorre fare un successivo rapporto tra:
  - i proventi della attività di interesse generale considerata commerciale a cui si aggiungono i proventi delle attività diverse considerate commerciali art.6,ma con esclusione delle sponsorizzazioni e le entrate delle attività non commerciali distinguibili in:
    - Contributi, sovvenzioni, liberalità ed ogni altra entrata simile attività alle quali mancano i presupposti per l'imponibilità;
    - Attività decommercializzate , raccolte occasionali di fondi ,contributi pubblici erogati,
    - Attività di beneficenza nelle quali mancano le entrate e che vanno considerate calcolando il valore normale delle cessioni o prestazioni rese.
- **Se il risultato è inferiore a 1 l'ETS è non commerciale altrimenti è commerciale.**

## IRES



RAMO ETS/NC il regime in sintesi dovrebbe essere il seguente:

- per le attività elencate nell'art.5 CTS svolte con modalità “non commerciale” non producono alcun reddito imponibile;
- le raccolte occasionali di fondi non concorrono alla formazione del reddito.

RAMO ETS /C fiscalmente imponibile

RAMO IS sotto il profilo delle imposte dirette l'art. 18 dispone che non sono assoggettati al prelievo fiscale IRES gli utili e gli avanzi di gestione destinati allo svolgimento dell'attività di interesse generale o ad incremento del patrimonio.

**Art. 3 terzo comma 3 Dlgs 112/2017** prevede la possibilità di destinare utili per progetti di utilità sociale.



- **RAMO ETS NON COMMERCIALE /COMMERCIALE E RAMO IMPRESA SOCIALE**
- Imposta di registro e ipotecarie e catastali in misura fissa per acquisti immobili o per la costituzione di diritti reali sugli stessi, utilizzati direttamente per fini istituzionali o dell'oggetto sociale;
- Esenzione imposta sulle successioni e donazioni estesa anche ad ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito degli ETS
- Esenzione imposta di bollo;
- Riduzione o esenzione IRAP a discrezione delle Regioni;
- Esenzione Imposta sugli intrattenimenti per eventi occasionali;
- Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.
- **RAMO ETS NON COMMERCIALE**
- Esenzione IMU –TASI con delle criticità
- **RAMO COMMERCIALE E RAMO IMPRESA SOCIALE**
- Imponibilità IMU-TASI

# Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali



Erogazioni in denaro o in natura agli ETS NC/C RAMO IS

## **Donante**

- Persone fisiche detrazione del 30% fino a 30.000 euro in alternativa
- Deduzione fino al 10 % del reddito dichiarato con possibilità di riportare l'eccedenza nei successivi periodi di imposta
- Enti o società deduzione fino al 10 % del reddito dichiarato con possibilità di riportare l'eccedenza nei successivi periodi di imposta
- Non cumulabilità

## **Donatario**

- Per l'ECCR donatario irrilevanza IRES

# 5 per mille



Diritto di partecipare alla ripartizione a decorrere  
dall'anno successivo a quello di operatività del  
Registro Unico Nazionale